



GENERAL FOND S.p.A.



IL FONDO MUTUALISTICO DI AGCI

L'art. 11 della Legge n. 59/92 ha stabilito che le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Detti fondi, gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni, hanno come scopo la promozione e il finanziamento di nuove imprese e di nuove iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento occupazionale, con particolare attenzione alle zone svantaggiate, al fine di favorire, implementare, avviare iniziative di sviluppo, consolidamento o ristrutturazione imprenditoriale.

I fondi sono alimentati dalle stesse cooperative e loro consorzi, che per legge devono destinare alla costituzione e all'incremento dei fondi una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Deve inoltre essere devoluto ai fondi il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.


La società promossa dall'**Associazione Generale Cooperative Italiane** per la gestione del proprio Fondo mutualistico è la

General Fond S.p.A.



Costituita a Roma il 28 aprile 1993, avente AGCI come socio unico, con sede legale in Roma, via Nazionale 243.

Le Cooperative e i Consorzi aderenti alle Associazioni riconosciute, devono destinare il 3% degli utili ai Fondi costituiti dalle Associazioni.



Nello specifico, se aderenti all'AGCI dovranno versare il contributo a GENERAL FOND SpA.



Il fondo mutualistico opera come strumento moltiplicatore degli investimenti e, quindi, come fondo di rotazione, per cui le azioni eleggibili a suo carico sono temporanee e legate a sostenere programmi e progetti finalizzati sugli obiettivi fondativi.



SCOPI:

1. Promuovere la costituzione di società cooperative e loro consorzi;
2. Assumere partecipazioni in società cooperative e in società da queste controllate;
3. Finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative e di loro consorzi;
4. Promuovere studi e ricerche sui temi economici e sociali di rilevante interesse per il Movimento cooperativo;
5. Predisporre, in conformità con quanto previsto dai commi 2 e 8 dell'art. 11, L. 59/92, specifici progetti volti al conseguimento dei fini sopra esposti, per i quali formulare istanza e/o ottenere finanziamenti dallo Stato o da altri Enti pubblici.





GENERAL FOND SPA INTERVIENE FINANZIANDO:


- PROGETTI DI INNOVAZIONE DI PROCESSO O DI PRODOTTO, SVILUPPO TECNOLOGICO, AUMENTO DELL'OCCUPAZIONE;
- PROMOZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ANCHE CON LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE COOPERATIVE;
- SOSTEGNO AD INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA COOPERATIVA NEI TERRITORI



General Fond finanzia interventi rivolti a cooperative aderenti ad AGCI e, qualora esse aderiscano anche ad altre Centrali Cooperative, detti interventi debbono essere cofinanziati anche dai Fondi Mutualistici afferenti alle suddette Centrali.



AREE DI INTERVENTO





AREE DI INTERVENTO

I - PROMOZIONE

General Fond promuove iniziative finalizzate alla creazione e all'avvio di nuove imprese cooperative e imprese sociali, di centri di servizio amministrativi ed economico-finanziari e centri studi per il sostegno e la promozione cooperativa, di consorzi di cooperative o di imprese da esse controllate, attraverso la partecipazione al capitale di rischio.

Tale azione si attua con preferenza per le iniziative nelle quali vi è la partecipazione analoga e parallela di altri enti del mondo cooperativo AGCI in qualità di finanziatori o sovventori e/o Istituti di credito e Consorzi Fidi convenzionati, al fine di stimolare l'effetto moltiplicatore del movimento cooperativo.



AREE DI INTERVENTO

2 - SVILUPPO

Gli interventi con finalità di sviluppo sono riservati per il sostegno a progetti d'investimento predisposti dalle cooperative per generare un incremento dell'attività aziendale, ovvero progetti di integrazione tra cooperative.

Il progetto deve contenere un piano di investimenti tale da determinare un incremento delle attività aziendali, anche in caso di progetti con finalità di integrazione tra cooperative.



AREE DI INTERVENTO

3 – CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONI

Gli interventi di consolidamento patrimoniale sono riservati a società cooperative che realizzano un aumento di capitale sociale. Sono finalizzati al riequilibrio ovvero al miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa e prescindono dall'esistenza di un piano di investimenti.

Gli interventi con finalità di ristrutturazione e rilancio a seguito di crisi sono riservati a società cooperative che non abbiano intrapreso procedure di tipo liquidatorio, che siano interessate da un piano di investimenti e siano connotate da adeguate prospettive imprenditoriali.

L'apporto finanziario di General Fond sarà determinato entro il limite massimo dell'aumento di capitale realizzato dagli altri soci e tenendo altresì conto del capitale e delle riserve patrimoniali previste all'esito del piano di risanamento/riequilibrio, nonché degli apporti finanziari, di natura diversa dal capitale, effettuati dai soci operatori.



MODALITA' DI INTERVENTO

- FINANZIAMENTO A TITOLO DI PRESTITO**

- PARTECIPAZIONE TEMPORANEA AL
CAPITALE SOCIALE**



MODALITA' DI INTERVENTO

FINANZIAMENTO A TITOLO DI PRESTITO

Finanziamento agevolato fino al 70 % dell'investimento complessivo.

Gli investimenti ammessi a finanziamento sono costituiti dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali secondo le tipologie previste dall'art. 2424 del Codice civile.

In caso di presenza di contributi agevolativi sugli investimenti, la percentuale di intervento ammissibile del Fondo va calcolata al netto delle agevolazioni stesse.



MODALITA' DI INTERVENTO

FINANZIAMENTO A TITOLO DI PRESTITO

Le immobilizzazioni immateriali sono ammesse a finanziamento qualora vi siano elementi attendibili per provare la loro utilità pluriennale.

Non sono ammessi nel computo degli investimenti gli oneri di progettazione e di eventuali consulenze.

Gli investimenti in beni immateriali non devono, in ogni caso, costituire la parte preponderante degli investimenti.



MODALITA' DI INTERVENTO FINANZIAMENTO A TITOLO DI PRESTITO

Il limite massimo per gli interventi finanziari alle imprese è fissato in
€ 200.000,00.

Tale finanziamento va restituito con rate trimestrali.



MODALITA' DI INTERVENTO PARTECIPAZIONE TEMPORANEA AL CAPITALE SOCIALE

La partecipazione di General Fond S.p.A. può avvenire, fino ad un limite massimo del 49% del capitale sociale sottoscritto, a titolo di socio sovventore o finanziatore ex art. 2526 del Codice civile.

L'intervento nel capitale sociale dura per un periodo di norma di 5 (cinque) anni, entro il quale il capitale partecipato dovrà essere rimborsato



MODALITA' DI INTERVENTO PARTECIPAZIONE TEMPORANEA AL CAPITALE SOCIALE

Il limite massimo per gli interventi finanziari alle imprese è fissato in
€ 200.000,00.